IL DIRETTORE GENERALE

DISPOSIZIONE N. **134**

DI DATA: **07/06/2022**

OGGETTO: **ACCORDO ATTUATIVO DI CONVENZIONE QUADRO PER OTTIMIZZARE LE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO TRA AREA SCIENCE PARK E ICGEB. APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE.**

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☑ non comporta impegno di spesa

☐ impegno

☐ accertamento

Firmato digitalmente da POTOCCO ELENA

AREA SCIENCE PARK
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca
Padriciano, 99 | 34149 Trieste | Italy
+39 040 3755111
+39 040 226698
P.IVA 00531590321
urp@areasciencepark.it
protocollo@pec.areasciencepark.it
www.areasciencepark.it
ISO 9001:2015

IL DIRETTORE GENERALE

DATO ATTO che in data 3 dicembre 2021 la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese – Ufficio X del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha tramesso ad Area Science Park il testo dell'Accordo di Programma per la valorizzazione del Sistema Scientifico e dell'Innovazione (SiS FVG) del Friuli Venezia Giulia sottoscritto tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Università e della Ricerca e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che sostituisce l'Accordo di Programma concluso tra le stesse parti in data 8 agosto 2016;

PRESO ATTO che con la stipulazione del suddetto Accordo di Programma le parti hanno formalizzato il raggiungimento di un'intesa finalizzata a:

- rafforzare e integrare la capacità di azione degli Atenei e degli Enti afferenti al SiS FVG, promuovendo le massime sinergie tra gli stessi e rafforzando il loro contributo allo sviluppo e alla diffusione della scienza e della tecnologia, con particolare attenzione all'impatto sul tessuto economico e sociale della regione;
- perseguire una serie di obiettivi, tra cui la razionalizzazione delle strutture regionali che operano nella valorizzazione della ricerca, del trasferimento tecnologico e nello sviluppo di innovazione, attraverso la definizione e attuazione di un modello organizzativo che garantisca la valorizzazione delle competenze, la snellezza decisionale e operativa, la non sovrapposizione di attività e che interessi le fasi dall'accompagnamento dell'idea imprenditoriale o del risultato della ricerca dal *proof of concept* fino al mercato;

PRESO ATTO, altresì, che le parti firmatarie del suddetto Accordo di programma hanno affidato il supporto operativo per il raggiungimento dei suddetti obiettivi ad Area Science Park, prescrivendo a quest'ultima di procedere alla stesura di un Piano operativo annuale di attività da sottoporre loro ai fini della sua approvazione;

DATO ATTO che, in ottemperanza alla suddetta prescrizione, in data 29 novembre 2021 Area Science Park ha inviato al Servizio Ricerca, Apprendimento Permanente, Fondo Sociale Europeo della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia una relazione illustrativa delle attività riferite alla programmazione operativa 2021-2023, con annessa tabella recante gli indicatori di risultato e i target attesi;

ATTESO che:

- allo scopo di conseguire l'Obiettivo 2 di cui all'art. 2 dell'Accordo di Programma (Razionalizzazione delle strutture regionali che operano nella valorizzazione della ricerca, del trasferimento tecnologico e nello sviluppo di innovazione), attraverso la creazione di sinergie tra le strutture regionali che operano nella valorizzazione della ricerca, del trasferimento tecnologico e nello

sviluppo di innovazione, nella citata programmazione operativa 2021-2023 è previsto che Area Science Park:

- apporti al Sistema il proprio Centro PatLib, per sviluppare, nell'ambito delle attività del SiS FVG, un *hub* regionale di "*Patent and Competitive Intelligence*";
- consolidi le collaborazioni con gli Uffici che svolgono funzioni di trasferimento tecnologico, instaurando canali e modalità di interazione che permettano di supportare, sia strutturalmente che *on demand*, i Partner del Sistema con la realizzazione di studi e analisi finalizzati a delineare il potenziale applicativo dei risultati della ricerca con finalità che spazino lungo tutta la filiera dei processi di trasferimento tecnologico, dalla tutela di nuovi ritrovati alla loro commercializzazione;

- la medesima programmazione declina l'Obiettivo n. 2 nell'Obiettivo specifico consistente nella definizione e formalizzazione del rapporto per l'erogazione di servizi del Centro PatLib di Area Science Park a favore delle Istituzioni scientifiche e accademiche regionali, e associa a esso l'indicatore di risultato rappresentato dalla stipulazione di accordi con i Partner del Sistema, in numero non inferiore a quattro per la prima annualità;

RITENUTO di caratterizzare gli accordi con i Partner del SiS FVG, da stipulare nel conseguimento del suddetto Obiettivo specifico, come atti convenzionali volti a ottimizzare le attività di valorizzazione della ricerca e di trasferimento tecnologico attraverso lo sviluppo e il consolidamento della collaborazione tra i rispettivi uffici e le rispettive funzioni di valorizzazione e management della ricerca;

PRESO ATTO che il citato Accordo di Programma indica tra i Partner del SiS FVG l'*International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology* – ICGEB (di seguito e per brevità denominato "ICGEB");

ATTESO che:

- rispetto alla realizzazione di progetti di trasferimento tecnologico, ICGEB e Area Science Park hanno già sviluppato in passato proficue collaborazioni nell'ambito del progetto *Made in Trieste;*
- in data 26 marzo 2020 ICGEB e Area Science Park hanno stipulato una Convenzione Quadro, con cui hanno inteso sancire il raggiungimento di un'intesa finalizzata all'ottimizzazione delle infrastrutture di ricerca, al trasferimento tecnologico, alla promozione della crescita della competitività e allo sviluppo di reti di eccellenza nazionale e internazionale, nei settori della ricerca e sviluppo e più specificamente, ma non in via esclusiva, nel settore della genomica e dell'epigenomica, anche tramite la progettazione e realizzazione di progetti condivisi, all'interno del Sistema ARGO - *asset* Piattaforme Tecnologiche;
- con la sottoscrizione della suddetta Convenzione Quadro le Parti hanno convenuto di condividere competenze e conoscenze maturate nei loro rispettivi ambiti di ricerca, di formazione e di sviluppo e di utilizzare le sinergie tra esse per sviluppare e consolidare, coerentemente con le

rispettive finalità, opportunità e iniziative, al fine di realizzare un modello di collaborazione nei campi della ricerca di base, clinica, traslazionale e applicata;

- la suddetta Convenzione Quadro prevede che le Parti individuino di comune accordo le azioni da compiere, disciplinando con specifici accordi attuativi le modalità operative della collaborazione e le condizioni e i termini dei rispettivi impegni;
- nel descritto contesto ICGEB e Area Science Park hanno, pertanto, convenuto di sottoscrivere un atto convenzionale finalizzato all'attuazione della Convenzione Quadro tra esse stipulata e, in particolare, allo sviluppo e al consolidamento della collaborazione tra i propri uffici e le funzioni di valorizzazione e management della ricerca, che consenta nel contempo di concorrere alla realizzazione dell'Obiettivo 2 dell'art. 2 del citato Accordo di Programma;

CONSIDERATO che è, in concreto, intenzione delle Parti caratterizzare la suddetta collaborazione sviluppando un modello organizzativo che garantisca complementarietà e non sovrapposizione di attività nelle fasi di valorizzazione dei risultati della ricerca dal *Proof of Concept* al mercato, anche attraverso la realizzazione di studi e analisi finalizzati a delinearne il potenziale applicativo e a mettere a sistema e promuovere congiuntamente le proprie infrastrutture di ricerca e il proprio *know-how* scientifico e tecnologico, anche in collaborazione con altri enti di ricerca del sistema regionale;

RICHIAMATO l'art. 61 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di Area Science Park, a norma del quale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 2, n. 24, dello Statuto, il Direttore Generale, nell'ambito delle strategie e della programmazione dell'Ente, è competente ad approvare iniziative e programmi di attività aventi un valore economico complessivo non superiore a euro 80.000 e i provvedimenti assunti sono comunicati al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile successiva all'adozione dell'atto;

PRESA VISIONE del testo dell'accordo attuativo predisposto dai competenti uffici delle parti, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale, che all'art. 6 prevede la nomina dei referenti della sua attuazione;

RITENUTO:

- di adottare il testo del suddetto accordo di collaborazione e di determinarsi alla sua sottoscrizione, riservandosi la facoltà di apportare marginali modifiche o integrazioni al testo, che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione;
- di individuare quale referente dell'attuazione del medesimo per Area Science Park Maddalena Furlan, Responsabile dell'Ufficio Valorizzazione della Ricerca dell'Ente;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa e che quanto disposto attiene alle attività e alle finalità istituzionali dell'Ente;

DISPONE

- di adottare il testo dell'accordo attuativo di Convenzione Quadro con ICGEB per ottimizzare le attività di valorizzazione della ricerca e di trasferimento tecnologico e di determinarsi alla sua sottoscrizione;
- di individuare quale referente dell'attuazione del medesimo per Area Science Park Maddalena Furlan, Responsabile dell'Ufficio Valorizzazione della Ricerca dell'Ente;
- di dare comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Anna Sirica

Anna Sirica
07.06.2022
15:31:40
GMT+00:00

ELENCO ALLEGATI:
Accordo attuativo di Convenzione Quadro per ottimizzare le attività di valorizzazione della ricerca e di trasferimento tecnologico tra Area Science Park e ICGEB

ACCORDO ATTUATIVO DI CONVENZIONE QUADRO
PER OTTIMIZZARE LE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
TRA

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park (di seguito per brevità denominata **"Area Science Park"**), con sede legale a Trieste, Padriciano n. 99, C.F. e P.IVA 00531590321, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Anna Sirica, la quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale dell'Ente, determinatasi alla sottoscrizione del presente accordo con propria disposizione del XX/XX/XX, n. XX

E

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology – ICGEB (di seguito e per brevità denominato "**ICGEB**"), con sede legale a Trieste, Padriciano n. 99, C.F. 90031700322, nella persona del Director-General Lawrence Banks, il quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale dell'Organizzazione intergovernativa

di seguito congiuntamente indicate anche come "le Parti" o singolarmente come "la Parte"

PREMESSO CHE

- in data 26 marzo 2020 Area Science Park e ICGEB hanno stipulato una Convenzione Quadro, con cui hanno inteso sancire il raggiungimento di un'intesa finalizzata all'ottimizzazione delle infrastrutture di ricerca, al trasferimento tecnologico, alla promozione della crescita della competitività e allo sviluppo di reti di eccellenza nazionale e internazionale, nei settori della ricerca e sviluppo e più specificamente, ma non in via esclusiva, nel settore della genomica e dell'epigenomica, anche tramite la progettazione e realizzazione di progetti condivisi, all'interno del Sistema ARGO - *asset* Piattaforme Tecnologiche;
- con la sottoscrizione della suddetta Convenzione Quadro le Parti hanno convenuto di condividere competenze e conoscenze maturate nei loro rispettivi ambiti di ricerca, di formazione e di sviluppo e di utilizzare le sinergie tra esse per sviluppare e consolidare, coerentemente con le rispettive finalità, opportunità e iniziative, al fine di realizzare un modello di collaborazione nei campi della ricerca di base, clinica, traslazionale e applicata;
- la suddetta Convenzione Quadro prevede che le Parti individuino di comune accordo le azioni da compiere, disciplinando con specifici accordi attuativi le modalità operative della collaborazione e le condizioni e i termini dei rispettivi impegni;
- rispetto alla realizzazione di progetti di trasferimento tecnologico, ICGEB e Area Science Park hanno già sviluppato in passato proficue collaborazioni nell'ambito del progetto *Made* in Trieste;
- le Parti sono, altresì, partner del Sistema Scientifico e dell'Innovazione del Friuli Venezia Giulia (di seguito per brevità denominato "SiS FVG" o "Sistema"), che, in base all'Accordo

sottoscritto tra la Regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in data 8 agosto 2016 (di seguito per brevità denominato "Accordo SiS FVG") ha come obiettivo la razionalizzazione delle strutture regionali che operano nella valorizzazione della ricerca, del trasferimento tecnologico e nello sviluppo di innovazione;

- la programmazione operativa relativa al periodo 2021-2023 in riferimento agli obiettivi specifici del SiS FVG prevede che, per creare sinergie tra le strutture regionali che operano nella valorizzazione della ricerca, del trasferimento tecnologico e nello sviluppo di innovazione, Area Science Park apporti al Sistema il proprio Centro PatLib, per sviluppare, nell'ambito delle attività del SiS FVG, un *hub* regionale di "*Patent and Competitive Intelligence*";
- nel descritto contesto ICGEB e Area Science Park hanno, pertanto, convenuto di sottoscrivere un atto convenzionale finalizzato all'attuazione della Convenzione Quadro tra esse stipulata e, in particolare, allo sviluppo e al consolidamento della collaborazione tra i propri uffici e le funzioni di valorizzazione e management della ricerca;
- è intenzione delle Parti caratterizzare la suddetta collaborazione sviluppando un modello organizzativo che garantisca complementarietà e non sovrapposizione di attività nelle fasi di valorizzazione dei risultati della ricerca dal *Proof of Concept* al mercato, anche attraverso la realizzazione di studi e analisi finalizzati a delinearne il potenziale applicativo e a mettere a sistema e promuovere congiuntamente le proprie infrastrutture di ricerca e il proprio *know-how* scientifico e tecnologico, anche in collaborazione con altri enti di ricerca del sistema regionale;
- con la stipulazione del presente accordo attuativo le Parti concorrono, nel contempo, alla realizzazione dell'Obiettivo 2 dell'art. 2 (Obiettivi e linee di attività) dell'Accordo SiS FVG, che individua in essa uno degli indicatori di risultato;

TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI PATTUISCONO QUANTO DI SEGUITO

Articolo 1
Valore delle premesse

1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2
Oggetto

1. Il presente accordo ha per oggetto la realizzazione in collaborazione delle seguenti attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui in premessa:
 a) azioni di *awareness* (*webinar* e *workshop*) sulla cultura della proprietà intellettuale, del trasferimento tecnologico e dell'*entrepreneurship* rivolte a studenti e ricercatori

dell'ICGEB; nonché di *tutorship*/affiancamento al personale del *Fundraising, Technology Transfer and Innovation Office*, con particolare riferimento all'utilizzo dei *tool* di *Patent e Business Intelligence*;

b) *scouting* e valutazione delle potenzialità applicative e industriali dei risultati della ricerca di ICGEB, tramite l'effettuazione delle seguenti analisi (*stand alone* o combinate):
 - scenari tecnologico e di mercato, consistente nella raccolta di informazioni tecnico-scientifiche e di mercato riguardanti le tecnologie di interesse, come il valore e le tendenze del mercato globale di riferimento, la sua segmentazione (per applicazione, localizzazione geografica o indicazione), l'individuazione di prodotti o tecnologie simili, *leader*, *competitor* e potenziali *partner* industriali da coinvolgere nella valorizzazione e commercializzazione dei risultati della ricerca, anche a supporto di procedure valutative;
 - definizione delle strategie di tutela della Proprietà Intellettuale dei risultati della ricerca di ICGEB, anche tramite la realizzazione di ricerche di anteriorità, pareri preliminari di brevettabilità e valutazioni sulle opportunità di estensione, di mantenimento e di prosecuzione dei diritti di privativa industriale.

2. Le Parti convengono che le attività di cui al comma precedente siano, inoltre, funzionali a:
 a) Identificare percorsi di sviluppo delle innovazioni sviluppate in ICGEB, anche tramite lo sviluppo di materiale divulgativo e promozionale e l'individuazione di potenziali partner industriali;
 b) individuare infrastrutture di ricerca e relativo know-how scientifico e tecnologico di ICGEB idonee a essere integrate e ad ampliare in tal modo l'offerta delle Piattaforme Tecnologiche del Sistema ARGO- asset Piattaforme Tecnologiche, di cui in premessa.

Articolo 3
Impegni delle Parti e modalità della collaborazione

1. Le Parti si impegnano a svolgere le attività di cui all'art. 2 del presente accordo e, con particolare riferimento a quelle indicate al comma 1, lett. b) del medesimo, a seguire il processo rappresentato nella tabella di seguito riportata, suddividendo tra esse i relativi compiti come specificato:

Attività		**Output**	**Soggetti coinvolti**
A)	Segnalazione esigenza	Informativa preliminare in forma scritta (inviata via e-mail all'indirizzo patlib@areasciencepark.it)	ICGEB
B)	Incontro con inventori (in presenza o da remoto) per analisi esigenza	Piano di attività (indicazione della tipologia di analisi tra quelle di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del presente accordo e delle tempistiche	ICGEB e Area Science Park

		di realizzazione)	
C)	Realizzazione analisi	Report e/o mappe Interattive in forma scritta (inviato/e via e-mail all'indirizzo grants@icgeb.org)	Area Science Park
D)	Eventuale incontro di restituzione (in presenza o da remoto)	Report e/o mappe Interattive in forma scritta (inviato/e via e-mail all'indirizzo grants@icgeb.org)	ICGEB e Area Science Park

2. Le Parti si impegnano a collaborare nello svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente accordo, compatibilmente con le proprie risorse:
 c) avvalendosi del proprio personale, individuando ciascuna un referente, garantendo la disponibilità dell'ulteriore personale necessario a gestire l'operatività;
 d) mettendo a disposizione, ciascuna per quanto di rispettiva competenza e nel rispetto dei limiti eventualmente imposti dalla legge o da ragioni di confidenzialità, la documentazione, le informazioni e i dati necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo;
 e) essendo disponibili allo sviluppo e all'adozione di nuove metodologie e strumenti per favorirne la condivisione.
3. Qualora lo svolgimento delle attività di cui comma 1 del presente articolo richieda l'esecuzione di prestazioni da parte di terzi o il reperimento di particolari professionalità esterne funzionali ad attività specifiche, le Parti dovranno agire in rigorosa osservanza della normativa sui contratti pubblici, qualora non fossero praticabili fattispecie convenzionali di partenariato pubblico *vs*. pubblico o pubblico *vs*. privato disciplinate dalla legge, e degli aiuti di Stato.
4. In relazione alle attività sotto le lettere B) e D) della tabella di cui al comma 1 del presente articolo, Area Science Park si impegna, in particolare, a garantire la presenza di proprio personale presso la sede di ICGEB, se previamente concordato con adeguato preavviso. Con riferimento alle azioni di *tutorship*/affiancamento al personale del *Fundraising, Technology Transfer and Innovation Office*, ICGEB si impegna, in particolare, a garantire la presenza del personale interessato presso la sede di Area Science Park, se previamente concordato con adeguato preavviso.
5. Il presente accordo non genera alcun diritto di esclusiva. Ne consegue che ciascuna Parte è libera di sottoscrivere accordi similari con soggetti terzi.

Articolo 4
Oneri finanziari

1. Le Parti danno atto che l'esecuzione del presente accordo non implica alcun trasferimento di denaro a qualsiasi titolo tra esse, in quanto ciascuna utilizzerà personale, strutture e risorse di propria appartenenza.
2. Coerentemente con la previsione del comma 1 del presente articolo, ciascuna Parte si impegna a sostenere i costi di esecuzione delle attività previste a proprio carico dal presente

accordo.

Articolo 5
Rinvio alle condizioni della Convenzione Quadro

1. Le Parti danno atto che le condizioni della Convenzione Quadro disciplinanti i rapporti tra esse, con particolare riguardo alle modalità della collaborazione, alla riservatezza, alla disciplina della proprietà intellettuale e all'utilizzo dei risultati, al trattamento dei dati personali, e a ogni altro aspetto ritenuto rilevante, per quanto non previsto o derogato dal presente accordo, risultano pienamente in vigore e richiamate in ogni loro parte e che, pertanto, le attività di cui al presente accordo sono disciplinate anche da quanto disposto dalle condizioni della suddetta Convenzione Quadro non espressamente derogate.

Articolo 6
Referenti dell'attuazione dell'accordo

1. Ai fini dell'attuazione del presente accordo le Parti designano quali referenti:
 - per ICGEB: Simona Russo, Knowledge Transfer Manager
 - per Area Science Park: Maddalena Furlan, Responsabile dell'Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca.
2. I referenti avranno il compito di:
 - fissare di comune accordo i contenuti e/o le tempistiche di esecuzione delle attività di cui all'art. 2 del presente accordo;
 - mantenere informata la struttura di appartenenza sull'andamento delle attività attuative del presente accordo;
 - attivarsi tempestivamente per risolvere eventuali criticità che dovessero manifestarsi nel corso dell'esecuzione delle attività attuative del presente accordo, verificandone periodicamente la realizzazione;
 - adoperarsi per rendere disponibili i mezzi ritenuti necessari per l'esecuzione del presente accordo.

Articolo 7
Iniziative di comunicazione

1. A integrazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della Convenzione Quadro in premessa, ciascuna Parte si impegna a utilizzare il logo di SiS-FVG, oltre che a fare uso dei loghi e dei segni distintivi dell'altra Parte e a menzionare in ogni opera o scritto, nel materiale e nelle attività di comunicazione riguardanti le azioni attuative del presente accordo l'intervento di entrambe le Parti.

Articolo 8
Riservatezza

1. A integrazione di quanto riportato nell'art. 6 della Convenzione Quadro di cui in premessa, le Parti convengono che nell'espletamento delle attività attuative del presente accordo, ciascuna di esse dovrà mantenere la riservatezza sui risultati delle attività di cui all'art. 2,

comma 1, lett. b) del presente accordo, nonché su tutte le informazioni, le idee di ricerca, gli approcci, le metodologie, i *tool*, le analisi, i rapporti, gli studi, il *know-how*, i documenti e i dati di natura tecnica, scientifica e organizzativa relativi all'altra Parte, che siano qualificati come confidenziali o che ragionevolmente possano essere identificati come tali (di seguito indicati per brevità "Informazioni Riservate").

2. Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, a non riprodurre e utilizzare per fini diversi da quelli previsti dal presente accordo le Informazioni Riservate che le siano state fornite e/o rivelate dall'altra Parte o che abbia comunque acquisito nell'esecuzione delle attività attuative del presente accordo.
3. Le Parti si impegnano, in particolare, a:
 a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Riservata trasmessa loro dall'altra Parte, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse, fatta eccezione per le informazioni, le decisioni, le notizie e i dati per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione;
 b) conservare con la massima cura e diligenza le Informazioni Riservate, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività attuative del presente accordo; detti soggetti dovranno essere previamente informati del carattere confidenziale delle informazioni e impegnarsi a rispettare, nelle forme che verranno meglio definite da ciascuna Parte, gli obblighi di riservatezza previsti dal presente accordo;
 c) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Riservata trasmessa dall'altra Parte, per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse;
 d) astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività attuative del presente accordo.
4. Su richiesta di ciascuna Parte, l'altra Parte restituirà immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate ovvero, sempre su richiesta, ne distruggerà qualsiasi copia o riproduzione.
5. Resta inteso che le Informazioni Riservate rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le fornisce e che nessuna disposizione del presente accordo o altra dichiarazione formulata nell'espletamento delle attività attuative del presente accordo potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto sulle informazioni stesse.
6. Gli obblighi di cui al presente articolo sopravviveranno alla cessazione del presente accordo, per qualsiasi ragione intervenuta, e dovranno essere rispettati per un periodo di ulteriori cinque (5) anni.
7. La violazione degli impegni di riservatezza a opera di una della Parti darà diritto all'altra Parte di risolvere il presente accordo. La Parte non inadempiente dovrà darne

comunicazione scritta, a mezzo PEC, all'altra Parte e il presente accordo si considererà risolto al ricevimento della relativa comunicazione. È fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

8. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Riservate quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

Articolo 9
Trattamento dei dati personali

1. A integrazione di quanto pattuito nell'art. 9 della Convenzione Quadro di cui in premessa, le Parti si impegnano a far sì che tutti i dati personali e di contatto dei dipendenti, ricercatori, collaboratori, consulenti e/o incaricati propri e dell'altra Parte e comunque tutti i dati personali di cui ciascuna di esse entrerà in possesso nelle fasi di stipulazione e di attuazione del presente atto convenzionale siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, unicamente allo scopo di concludere e di dare esecuzione al presente accordo, nonché per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità.
2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e, in difetto, non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.
3. Ciascuna Parte si impegna a utilizzare i dati solo con le modalità e le procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate e improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).
4. I dati di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere comunicati a soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di ciascuna Parte, sia in Italia che all'estero (sia in Paesi UE che extra UE), per il conseguimento delle finalità sopra indicate e in conformità alla vigente normativa. Tale trasferimento di dati potrà avvenire solo verso Paesi che garantiscano un livello di sicurezza e di protezione adeguato adottando tutte le misure dell'art. 44 e ss. GDPR. In caso di trasferimento dei dati verso un Paese terzo in relazione al quale la Commissione Europea non abbia emanato una decisione di adeguatezza, il Titolare dovrà utilizzare uno dei meccanismi indicati dagli artt. 46 e ss. del GDPR, e in particolare le clausole tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi modificate dalla Commissione Europea il 4 giugno 2021 e ss.mm.ii. (cd. "Standard Contractual Clauses").
5. Notizie, fotografie e immagini filmate relative alle attività realizzative del presente atto convenzionale potrebbero essere diffuse, con il consenso espresso degli interessati, ove

necessario, a mezzo stampa o materiale promozionale delle attività di Area Science Park e di ICGEB, nonché attraverso altre pubblicazioni, siti web e portali "dedicati", televisione, radio, *social media* e altri mezzi di comunicazione.

6. I dati verranno conservati fino al completamento delle attività di cui al presente accordo e successivamente nel rispetto dei termini prescritti e/o consentiti.
7. Gli interessati potranno esercitare tutti i diritti elencati agli articoli da 15 a 21 del GDPR.
8. I Responsabili della protezione dei dati (DPO) di Area Science Park e di ICGEB sono rispettivamente contattabili ai seguenti indirizzi e-mail: rpd@areasciencepark.it e ICGEB@icgeb.org.
9. Con riferimento alle attività di trattamento effettuate al fine di stipulare e attuare il presente accordo, ciascuna Parte, si impegna a mantenere indenne e manlevare l'altra Parte da ogni contestazione, azione e/o pretesa avanzate nei confronti di quest'ultima o di entrambe le Parti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali violazioni della normativa citata non ascrivibili alla Parte che deve essere tenuta indenne.
10. Qualora la realizzazione delle attività di cui al comma 2 del presente accordo comporti il trattamento da parte di una delle Parti di dati personali di interessati di cui è Titolare l'altra Parte ovvero di dati personali raccolti da entrambe le Parti, queste ultime determineranno con separato atto le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, in qualità di titolari autonomi, responsabili ovvero contitolari del trattamento.

Articolo 10
Durata

1. Ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c., il presente accordo ha durata decorrente a far data dalla ricezione da parte del primo sottoscrittore del documento firmato digitalmente dall'ultimo firmatario, fino al 30 aprile 2024 , con possibilità di proroga unicamente in dipendenza della prosecuzione dell'attività da realizzare nell'ambito della programmazione operativa del SiS FVG 2021-2023.
2. Per i primi 6 (sei) mesi il presente accordo viene attuato in via sperimentale; nel corso del periodo di sperimentazione potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni da formalizzare con comunicazione inviata all'altra Parte a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
 - ICGEB: administration@pec.icgeb.org;
 - Area Science Park: protocollo@pec.areasciencepark.it.

Articolo 11
Recesso e risoluzione

1. Qualora l'attività derivante dal presente accordo possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse delle Parti, è in loro facoltà recedere per giusta causa con comunicazione inviata all'altra Parte a mezzo PEC.

2. Parimenti e con le stesse modalità, ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere nel caso di inattività protratta o di inadempimento di un qualsiasi impegno assunto dall'altra Parte con il presente accordo. In tale ipotesi, la Parte che subisce l'inadempimento potrà invitare la Parte inadempiente, a mezzo PEC, a porre rimedio all'inadempimento nel termine di quindici giorni, decorsi i quali l'accordo si intenderà risolto.
3. Ferme restando le cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Articolo 12
Coperture assicurative

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa sia a garanzia della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e cose, dei quali siano eventualmente tenute a rispondere, sia a garanzia del rischio per infortuni dei dipendenti, collaboratori e personale dedicato alla realizzazione delle attività di cui al presente accordo.
2. In caso di infortunio o di danni a terzi durante lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo presso la sede dell'altra Parte, ciascuna Parte si impegna a segnalare tempestivamente all'altra l'evento, affinché possa avviare le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio o di sinistro).

Articolo 13
Sicurezza

1. Le Parti danno atto di considerare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività di cui al presente accordo come condizioni imprescindibili e prioritarie per la stipula del medesimo. Si impegnano, pertanto, fin d'ora a cooperare e a coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) a favore del proprio personale impegnato nelle suddette attività. Ai fini del presente articolo e secondo la normativa vigente il personale di una Parte è indicato come "lavoratore" o "lavoratori".
2. Le attività di cui al presente accordo contemplano la possibilità che il personale dipendente, collaboratore e in formazione di una Parte acceda alla Sede dell'altra. Nel caso in cui i lavoratori di una Parte accedano ai locali dell'altra in veste di ospiti o comunque come prestatori d'opera puramente intellettuale, la Parte ospitante si farà carico di informare i lavoratori della Parte ospitata in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, ecc.).
3. I lavoratori di entrambe le Parti sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività di cui al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al citato D.Lgs. n. 81/2008.
4. Ferma restando la responsabilità del Datore di Lavoro e dei Responsabili della struttura di volta in volta ospitante in merito alla conformità degli edifici e dei singoli locali alle

normative vigenti, ciascuna Parte risulta singolarmente ed esclusivamente responsabile dei rischi derivanti dall'attività svolta dai propri lavoratori e delle conseguenti misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, secondo quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 81/2008, nonché delle seguenti attività:

- valutazione dei rischi per le rispettive attività;
- sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori;
- informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori;
- fornitura e corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale ai propri lavoratori.

Articolo 14
Modifiche all'Accordo

1. Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta e previo consenso unanime, formalizzato a mezzo scambio di PEC, eventuali modifiche al presente accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.
2. Qualora una qualsiasi disposizione del presente accordo fosse dichiarata nulla, invalida o inefficace, le restanti disposizioni conserveranno pieno vigore ed efficacia, a meno che l'eliminazione della disposizione in questione distorca in modo rilevante la volontà e le finalità espresse dalle Parti nella stipulazione del presente accordo. In tal caso, le Parti sostituiranno le disposizioni in difetto, ridefinendo i rispettivi diritti e obblighi nel contesto della nuova situazione.

Articolo 15
Controversie

1. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo un accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia ricorrendo ad arbitrato. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri, ogni Parte ne nominerà uno e il terzo, scelto di comune accordo dagli altri due, svolgerà funzioni di presidente. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto. La decisione porrà fine alla controversia e le Parti si impegnano sin d'ora a rispettarne il contenuto.
3. Nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione costituisce una rinuncia implicita o esplicita ai privilegi e immunità di ICGEB in forza del suo Statuto e a essa riconosciuti dal Governo italiano.

Articolo 16
Spese

1. Il presente accordo costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.
2. Eventuali spese, imposte e tasse inerenti al presente atto sono ripartite fra le Parti.

3. L’imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17/6/2014.
4. Il presente accordo sarà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Per Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park	Per International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology – ICGEB
Il Direttore Generale	Director-General
Dott.ssa Anna Sirica	Lawrence Banks
[firmato digitalmente]	*[firmato digitalmente]*